

COMUNE DI COMO

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

**Norme in deroga all'art. 23 del Nuovo Codice della Strada,
D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, testo aggiornato con il D.Lgs. 10
settembre 1993 n. 360 in vigore dal 1 ottobre 1993 integrato con il
Regolamento di attuazione e di esecuzione D.P.R. 16 dicembre
1992 n. 495, aggiornato con il D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610**

REGOLAMENTO DEL PIANO

COMUNE DI COMO
PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Quadro normativo di riferimento
- Art. 2 Oggetto ed ambito di applicazione del Regolamento del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari
- Art. 3 Criteri e definizioni generali

CAPO II - PUBBLICITA' ESTERNA PRIVATA

- Art. 4 Tipologia degli impianti
- Art. 5 Identificazione, caratteristiche, norme tecniche
- Art. 6 Ubicazione
- Art. 7 Zonizzazione
- Art. 8 Autorizzazioni.
- Art. 9 Concessioni.
- Art. 10 Progetti particolareggiati .
- Art. 11 Impianti posati lungo o in vista delle strade su suolo o beni pubblici .
- Art. 12 Impianti posati lungo o in vista delle strade su suolo o beni privati.
- Art. 13 Impianti posati né lungo, né in vista delle strade, su suolo o beni, pubblici o privati .
- Art. 14 Limitazioni e divieti.
- Art. 15 Pubblicità abusiva e/o difforme da leggi, regolamenti, autorizzazioni, concessioni.
- Art. 16 Norme transitorie.

CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 17 Tipologia degli impianti.
- Art. 18 Identificazione, caratteristiche, norme tecniche.
- Art. 19 Quantità e ripartizione.
- Art. 20 Ubicazione.
- Art. 21 Zonizzazione.
- Art. 22 Impianti per le affissioni dirette
- Art. 23 Servizio delle pubbliche affissioni: norme di rinvio.
- Art. 24 Affissione abusiva di manifesti: sanzioni amministrative
- Art. 25 Norme transitorie

CAPO IV – INSEGNE D'ESERCIZIO

- Art. 26 Campo di applicazione
- Art. 27 Finalità ed obiettivi
- Art. 28 Suddivisione del territorio.
- Art. 29 Norme generali.
- Art. 30 Classificazione delle insegne.
- Art. 31 Disciplina dell'installazione delle insegne
- Art. 32 Autorizzazioni - concessioni, obblighi vigilanza e sanzioni.
- Art. 33 Norme transitorie
- Art. 34 Autocensimento
- Art. 35 Prescrizioni relative agli impianti esistenti.
- Art. 36 Entrata in vigore.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Quadro normativo di riferimento

Le norme contenute nel presente Piano integrano le norme contenute nel vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nel vigente Regolamento per l'applicazione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nel vigente regolamento di Polizia Municipale, nel vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, nonché integrano e sostituiscono, ove incompatibili, le norme del vigente Regolamento edilizio.

Norme di rinvio:

- D.Lgs. 30/04/92 n.285 (Codice della Strada);
- DPR 16/12/1992 n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- D.Lgs. 10/09/1993 n.360 (Disposizioni correttive ed integrative del Codice della Strada);
- DPR 16/09/1996 n.610;
- DPR 17/05/96 n.270.
- D.Lgs. 15/11/1993 n.507;
- Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sulla Pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- Regolamento edilizio
- Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Art.2 Oggetto ed ambito di applicazione del Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari

Il presente Regolamento individua, nel rispetto delle tipologie e delle prescrizioni stabilite per ciascun tipo di mezzo pubblicitario nelle norme ex Art.1 del presente Capo:

- al Capo II, la normativa relativa agli impianti destinati a supportare la pubblicità esterna privata;
- al Capo III, la normativa relativa agli impianti destinati a supportare le pubbliche affissioni.
- al Capo IV, la normativa relativa alle insegne d'esercizio.

Agli effetti del presente Regolamento, si intendono impianti pubblicitari quelli definiti ai comma 4, 5, 7 ed 8 ed insegne d'esercizio quelle definite al comma 1 dell'art.47 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada modificato ed integrato dal D.P.R. 610/96; non rientrano tra le fattispecie contemplate dal presente piano i segnali turistici e di territorio ex Art.134 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada per la cui collocazione è competente la polizia Municipale. Tali strutture non sono infatti da considerare mezzi pubblicitari, vista la Risoluzione Min. Fin. n.48/E/IV/7//609 del 1 aprile 1996, ove conformi alle caratteristiche richiamate nella suddetta risoluzione.

Il presente Regolamento disciplina il posizionamento e la tipologia degli impianti pubblicitari, di quelli destinati alle pubbliche affissioni e delle insegne di esercizio all'interno del centro abitato (delimitato ai sensi dell'art.3 del Nuovo Codice della Strada) del Comune di COMO, tenuto conto delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica nonché delle esigenze della circolazione, del traffico e dei principi contenuti nei vigenti strumenti urbanistici.

Nell'interno del centro abitato il presente Regolamento individua:

- a) le tipologie generali e le dimensioni massime dei cartelli e degli impianti pubblicitari, compresi quelli luminosi o illuminati, correlate alle caratteristiche delle zone ove questi sono situati (tavola di zonizzazione del centro abitato)
- b) i criteri per la collocazione dei cartelli e degli impianti pubblicitari conformemente alle disposizioni di legge (abaco distributivo)

Art. 3 Criteri e definizioni generali

Il presente Regolamento è articolato in quattro Capi, dedicati rispettivamente alle Disposizioni generali, alla Pubblicità esterna privata, ed alle Pubbliche affissioni ed alle insegne d'esercizio.

In ossequio a quanto definito all'Art.2 - Capo I, fondamento del Piano è la suddivisione del centro abitato tra aree di maggiore o minore tutela per particolari esigenze di natura ambientale, paesaggistica e architettonica e la razionalizzazione e redistribuzione delle varie tipologie di impianti tra le diverse località del territorio comunale, distinguendo tra centro storico, località centrali, semicentrali e periferiche e di nuovo sviluppo sotto il profilo abitativo e commerciale.

Il piano provvede altresì a regolare una collocazione della impiantistica istituzionale direttamente rapportata alla popolazione residente, in modo da soddisfare le esigenze di informazione.

Il presente Piano, al Capo II, con riferimento agli impianti destinati alla pubblicità esterna privata, individua i seguenti parametri:

- a) ubicazione
- b) tipologia
- c) formato degli spazi espositivi

Vengono altresì individuati gli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà o disponibilità del Comune, nei quali può essere autorizzata la installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.

Il presente Regolamento, al Capo III, con riferimento agli impianti destinati alle pubbliche affissioni individua i seguenti parametri:

- a) la destinazione dell'impianto;
- b) l'ubicazione;
- c) la tipologia;
- d) la dimensione e il numero dei fogli che l'impianto contiene;
- e) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.

Il presente Regolamento, al Capo IV regola le insegne d'esercizio ed individua parametri quali le tipologie e la relativa ammissibilità.

CAPO II - PUBBLICITA' ESTERNA PRIVATA

Art. 4 Tipologia degli impianti

Sono oggetto del presente Capo esclusivamente i seguenti impianti di pubblicità esterna:

- Cartello
- Cartello a messaggio variabile
- Gonfalone
- Stendardo/bandiera
- Striscione
- Pensilina
- Indicatori di fermata bus
- Impianto abbinato a elementi di arredo urbano (orologio, segna parcheggio)
- Impianto pubblicitario speciale
- Gigantografie pubblicitarie/ megaposter
- Impianti adeguati all'inserimento di messaggi variabili per l'informazione automobilistica.

Art. 5 Identificazione, caratteristiche, norme tecniche

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi, devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e con le cautele prescritte dall'art. 49 del DPR 495/92 modificato dal DPR 610/96 e con l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 2 del presente Regolamento.

Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 51 del DPR 495/92 modificato dal DPR 610/96.

L'installazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi all'interno dei centri abitati è soggetta ad autorizzazione del Comune e viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente Piano e dal Codice della Strada.

I cartelli e gli altri mezzi installati nei centri abitati, sugli edifici, in corrispondenza di accessi pubblici e privati e ai margini laterali delle strade e dei marciapiedi, devono essere collocati ad altezze e distanze stabilite nell'Abaco delle distanze, parte integrante del presente Piano.

I cartelli e gli altri mezzi luminosi e non luminosi dovranno essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici.

Le eventuali strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

Il sistema di illuminazione dovrà essere realizzato a luce diretta, indiretta o riflessa, e comunque in conformità alle norme di cui alla legge 46/90.

La pubblicità su ponteggi di cantiere, recinzioni, ed altre strutture di servizio di pertinenza, dovrà avere la caratteristica di impianto di pubblicità o propaganda, luminoso per luce propria o per luce indiretta, ovvero di gigantografia su tela avente dimensione non superiore al 50% del prospetto dell'edificio su cui insiste. Detta pubblicità, potrà essere autorizzata nell'osservanza delle norme del presente Regolamento, del Codice della strada e del D.L.vo 507/93.

L'uso dei colori, del colore rosso o di particolari abbinamenti cromatici deve essere utilizzato con cautela, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale ed in particolare modo in prossimità di intersezioni. Inoltre occorre evitare che il colore utilizzato per i cartelli o per altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo per segnali stradali quali: pericolo, precedenza obbligo, causandone una scarsa percettibilità. I mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco e di triangolo ed in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale.

E' vietato usare l'emblema del Comune nella realizzazione di mezzi pubblicitari.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE ED ESTETICHE

Tutti gli impianti per la Pubblicità esterna da installare in modo permanente devono rispondere ad un unico criterio progettuale che di massima terrà conto delle seguenti caratteristiche costruttive ed estetiche:

- le strutture (montanti o sostegni in genere) devono essere realizzate in metallo verniciato con polveri epossidiche, in colore RAL 7015 previo trattamento di zincatura o ossidazione elettrolitica. E' ammesso l'uso

- del legno, con funzione unicamente decorativa, solo se adeguatamente trattato (impregnazione in autoclave) e verniciato
- le parti di impianto destinate ad accogliere le affissioni devono essere dotate di una cornice metallica e costituite da una plancia in lamiera zincata
 - le vetrine apribili (siano esse luminose o no) devono essere chiuse con vetro stratificato di spessore minimo 6 mm o con policarbonato tipo "LEXAN" di spessore minimo 5 mm e dotate di serratura
- Inoltre gli impianti dovranno essere realizzati in conformità ad un unico progetto coerente con le caratteristiche sopra descritte.

Art. 6 Ubicazione

Ai fini della localizzazione degli impianti e della definizione delle caratteristiche cui devono rispondere i diversi mezzi pubblicitari, il territorio comunale viene ripartito in tre zone, definite rispettivamente centro storico (A), zona residenziale consolidata (B/C) e zona degli insediamenti produttivi (E) ed individuate nella planimetria che si allega al presente Regolamento per farne parte integrante.

I cartelli e gli altri mezzi non possono comunque essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione ai sensi dell'Art.14 del presente Capo.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari di cui al presente capo possono essere posizionati in proprietà privata, in proprietà privata soggetta ad uso pubblico, ovvero su suolo pubblico, comunque secondo le prescrizioni dell'art.51 del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni.

Art. 7 Zonizzazione

7.1 Suddivisione del territorio comunale in zone omogenee

Ai fini del presente Regolamento il territorio comunale viene suddiviso nelle seguenti zone omogenee:

- A Zone di attenzione: si definiscono zone di attenzione le zone facenti parte degli insediamenti di antico impianto.
 - B/C Zone di attenzione attenuata: sono le zone di edilizia consolidata definite dal PRGC come zone residenziali di completamento
 - E Zone a normativa parametrizzata: sono le zone destinate a nuovi complessi insediativi residenziali, misti, per il terziario (commercio, servizi, alberghi), nonché le zone degli insediamenti consolidati con destinazione produttiva, anche con caratteristiche commerciali e terziarie.
- Vi appartengono anche parti di quelle zone classificate come zone residenziali di completamento attraversate o interessate da strutture di viabilità e trasporti di rilevanza sovracomunale.

7.2 Normativa generale di zona

La normativa generale di zona definisce e individua le tipologie e le dimensioni degli impianti pubblicitari ammessi in ciascuna zona territoriale omogenea situata all'interno del centro abitato. (I limiti di superficie sono da riferirsi a ciascuna facciata).

All'interno di aree del centro abitato sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1089/39 l'autorizzazione alla installazione di impianti pubblicitari di qualsiasi tipo è subordinata alla approvazione della Soprintendenza come previsto dall'art.14 della legge 1089/39 medesima.

A - Zone di attenzione

In queste zone, qualsiasi mezzo o impianto pubblicitario permanente o temporaneo deve essere progettato, realizzato ed installato in modo da armonizzarsi per forma, colore e materiali con l'ambiente circostante. Vi sarà quindi una maggiore discrezionalità dell'Amministrazione comunale nell'esprimere eventuali motivati dinieghi al rilascio di autorizzazioni.

E' ammessa esclusivamente l'installazione dei seguenti mezzi pubblicitari:

Pubblicità Esterna temporanea di soggetti non commerciali:

- striscioni, stendardi, gonfaloni , mega poster
- cartelli di superficie minore o uguale a 1 mq
- trespoli di superficie minore o uguale a 2 mq

Pubblicità Esterna temporanea commerciale e privata:

- striscioni, stendardi, gonfaloni e megaposter

Pubblicità esterna temporanea istituzionale:

- striscioni, stendardi, gonfaloni e megaposter
- cartelli di superficie inferiore o uguale a 1 mq

Pubblicità esterna permanente istituzionale, commerciale e privata:

- impianti abbinati a pensilina e palina autobus
- impianti abbinati a elementi di arredo urbano di superficie inferiore o uguale a 1 mq (elevabile in presenza di progetto particolareggiato a 3 mq)

Altra pubblicità:

- impianti pubblicitari privati posizionati sul luogo di esercizio (targhe, insegne, etc.) di superficie inferiore o uguale a 3 mq

B/C - Zone di attenzione attenuata

In tali zone è ammessa esclusivamente l'installazione dei seguenti mezzi pubblicitari:

Pubblicità Esterna temporanea commerciale e privata:

- striscioni, stendardi gonfaloni e megaposter
- cartelli di superficie inferiore o uguale a 1 mq

Pubblicità esterna temporanea istituzionale:

- striscioni, stendardi gonfaloni e megaposter
- cartelli di superficie inferiore o uguale a 6 mq

Pubblicità esterna permanente istituzionale, commerciale e privata:

- cartelli di superficie inferiore o uguale a 4 mq
- cartelli a messaggio variabile di superficie inferiore o uguale a 4 mq
- tabelle murali e vetrine; se manifesti, si tenga conto delle prescrizioni del c. 1, art. 51 Regolamento Codice della strada
- cippi / trespoli
- impianti abbinati a pensilina e palina autobus
- impianti abbinati a elementi di arredo urbano di superficie inferiore o uguale a 1,5 mq (in presenza di progetto particolareggiato 3 mq)
- insegne speciali

Altra pubblicità:

- impianti pubblicitari privati posizionati sul luogo di esercizio (targhe, insegne, etc.) di superficie inferiore o uguale a 3 mq

E - Zone a normativa parametrizzata

In tali zone è ammessa l'installazione di tutti i mezzi pubblicitari.

7.3 Normativa specifica e disciplina dei mezzi pubblicitari

Oltre a quanto stabilito al punto 1 del presente articolo, le Schede Riepilogative, contenute nell'Abaco per l'applicazione della normativa, indicano ammissibilità e parametri di posizionamento per ciascuna tipologia di impianto e per ciascuna zona territoriale, in particolare in ordine a:

- caratteristiche
- dimensioni
- posizionamento rispetto al suolo
- ubicazione

Tali norme, dovranno essere sempre rispettate con l'eccezione delle installazioni da effettuare all'interno di aree particolari nelle quali, in funzione di un progetto particolareggiato, vigano norme diverse.

Art. 8 Autorizzazioni

8.1 Presupposti

La installazione di impianti pubblicitari di qualsiasi tipologia, allo scopo di effettuare pubblicità in una delle forme previste dal D.L.vo 507/93, è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale, anche nel caso in cui la pubblicità che si intende effettuare sia esente dal pagamento dell'imposta.

E altresì soggetta alla preventiva autorizzazione la variazione della pubblicità già effettuata derivante da modifica della ubicazione o del mezzo pubblicitario.

8.2 Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione.

L'autorizzazione viene concessa con provvedimento rilasciato dal Dirigente competente per materia, ai sensi del regolamento degli Uffici e dei Servizi, sentito il parere degli Uffici eventualmente interessati per competenza.

8.3 Modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione.

Fatto salvo il disposto degli artt. 9 e 14 del presente Capo, chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, ovvero richieda la variazione di quelli già installati, deve farne apposita domanda indirizzata al competente ufficio comunale.

La domanda (in carta legale) deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
- b) documentazione tecnica dalla quale si possa desumere il luogo esatto nonché la zona ove il mezzo pubblicitario verrà collocato con indicazione delle distanze dagli elementi riportati nell'abaco delle distanze (ciglio strada, altri impianti pubblicitari, segnali stradali, installazioni semaforiche, ecc.);
- c) materiali utilizzati, disegno illustrativo nonché idonea documentazione fotografica dalla quale si evinca il contesto in cui è inserito il mezzo pubblicitario;
- d) il nulla osta dell'ente proprietario della strada, qualora sia diverso dal Comune;
- e) il nulla osta del condominio, ove necessario;
- f) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Piano.

Il richiedente e' comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

Nel caso in cui la domanda non sia corredata della documentazione richiesta al comma precedente, ovvero nel caso in cui l'ufficio ritenga dover acquisire ulteriore documentazione, ne dovrà essere fatta richiesta dal responsabile del procedimento entro dieci giorni dalla presentazione della domanda; le domande verranno comunque archiviate qualora l'interessato non provveda ad integrarle entro trenta giorni dall'avviso del Comune.

Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

Le domande di autorizzazione dovranno essere presentate dalle persone direttamente interessate (operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.); ogni domanda dovrà riferirsi ad un solo operatore e potrà comprendere più mezzi pubblicitari.

Se la richiesta è avanzata da un ente non commerciale (movimento, associazione, ente ecclesiastico, politico) la domanda di autorizzazione deve essere avanzata da un rappresentante dell'ente che, a norma dello statuto, ne abbia la rappresentanza.,

8.4 Termini per il rilascio dell'autorizzazione.

L'autorità competente provvede al rilascio dell'autorizzazione entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

Nel caso in cui l'autorizzazione debba essere rilasciata previo parere della Commissione Edilizia, il termine di cui al comma precedente decorre dalla data in cui la Commissione ha espresso il proprio parere. Entro lo stesso termine deve essere comunicato al richiedente l'eventuale diniego motivato.

8.5 Durata dell'autorizzazione.

- a) Nel caso di pubblicità temporanea, il provvedimento autorizzatorio indica la durata dell'autorizzazione stessa e comunque non superiore a mesi 3 (tre);
- b) Nel caso di autorizzazioni connesse alle concessioni di cui al successivo art. 9, le stesse hanno la medesima durata delle concessioni a cui si riferiscono;
- c) Negli altri casi non possono eccedere la durata di anni 3 (tre), che verrà comunque indicata nel provvedimento autorizzatorio;
- d) Per la pubblicità temporanea effettuata a mezzo striscioni, locandine e gonfaloni la rimozione deve in ogni caso avvenire entro le ventiquattro ore successive al termine della manifestazione o della iniziativa pubblicizzata.

Per la pubblicità di manifestazioni sportive effettuata con segni orizzontali reclamistici, l'apposizione non può precedere di oltre ventiquattro ore l'inizio della manifestazione e deve essere rimossa entro le ventiquattro ore successive.

8.6 Rinnovo delle autorizzazioni.

A richiesta dell'interessato, le autorizzazioni possono essere rinnovate per eguale periodo.

8.7 Anticipata rimozione degli impianti.

L'Amministrazione comunale può disporre la rimozione anticipata dei mezzi pubblicitari installati, in presenza di ragioni di pubblico interesse o qualora se ne dovesse ravvisare la necessità. La rimozione viene disposta con ordinanza motivata.

La rimozione dovrà essere effettuata, entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione, a cura e spese del titolare del mezzo, il quale dovrà rimuovere anche eventuali sostegni o supporti e provvedere al ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Qualora l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei modi e nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario sarà considerato abusivo, con conseguente applicazione di quanto disposto nel presente Piano in ordine alla pubblicità abusiva.

8.8 Obblighi del titolare dell'autorizzazione.

A seguito dell'esame della domanda presentata e previa verifica dei presupposti necessari, l'Autorità Comunale competente rilascia l'autorizzazione alla installazione degli impianti pubblicitari richiesti.

L'installazione del mezzo pubblicitario deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data in cui il richiedente ha avuto notizia del rilascio dell'autorizzazione.

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- a) mantenere l'impianto pubblicitario in buono stato di manutenzione e conservazione;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c) adempiere nei termini prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio della autorizzazione sia successivamente, a seguito di intervenute e motivate esigenze;
- d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione, ovvero a seguito di motivata richiesta da parte del Comune.

Art. 9 Concessioni.

9.1 Presupposti

L'Amministrazione comunale può concedere a soggetti privati la possibilità di collocare sul territorio comunale, su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, appositi impianti pubblicitari, anche con valenza di pubblica utilità, nonché può concedere l'utilizzo di impianti pubblicitari di proprietà comunale, ovvero lo sfruttamento ai fini pubblicitari di spazi risultanti dal presente Piano.

9.2 Autorità competente al rilascio della concessione

La concessione viene rilasciata dal Dirigente preposto al rilascio delle autorizzazioni, di cui al precedente art. 8.2, sentito il parere degli Uffici eventualmente interessati per competenza.

9.3 Modalità per il rilascio della concessione

La concessione viene rilasciata mediante lo svolgimento di apposita procedura ad evidenza pubblica o in altro modo consentito dalla legge.

Se si intende procedere all'assegnazione per lotti, la loro composizione viene stabilita in base a criteri di funzionalità ed economicità.

Per evitare possibilità di concentrazioni delle concessioni, non è consentito che il medesimo soggetto superi il limite di due assegnazioni.

9.4 Corrispettivo

La concessione comporta oltre al pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico "COSAP", ove dovuto a norma del relativo vigente regolamento o di affitto, anche la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità.

9.5 Disciplina della concessione

La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo di cui al precedente punto 9.4 dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto, come le spese, le modalità e i tempi di installazione, la manutenzione, le responsabilità per eventuali danni, il rinnovo o la revoca della concessione, la cauzione e simili.

9.6 Durata della concessione e rinnovo

La concessione ha durata massima di nove anni. Allo scadere della concessione, l'Amministrazione può procedere al rinnovo ovvero può procedere secondo le stesse modalità previste dal precedente punto 9.3.

9.7 Anticipata rimozione degli impianti.

L'Amministrazione comunale può disporre la rimozione anticipata dei mezzi pubblicitari installati, in presenza di ragioni di pubblico interesse o qualora se ne dovesse ravvisare la necessità. La rimozione viene disposta con ordinanza motivata.

La rimozione dovrà essere effettuata, entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione, a cura e spese del titolare del mezzo, il quale dovrà rimuovere anche eventuali sostegni o supporti e provvedere al ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Qualora l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei modi e nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario sarà considerato abusivo, con conseguente applicazione di quanto disposto nel presente Piano in ordine alla pubblicità abusiva.

Per quant'altro non espressamente previsto nel presente articolo si fa rinvio alle pertinenti e compatibili disposizioni di cui al vigente Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art.10 Progetti particolareggiati.

La Civica amministrazione della città di Como potrà a seguito della approvazione del presente Regolamento predisporre progetti particolareggiati interessanti specifiche porzioni del centro abitato caratterizzate dalla presenza di emergenze funzionali o architettoniche.

Art.11 Impianti posati lungo o in vista delle strade su suolo o beni pubblici.

L'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, fuori dai centri abitati, consentita dall'art. 23 del decreto legislativo 285/92 e modificato dall'art. 13 del decreto legislativo 360/93 è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal regolamento emanato con D.P.R. 495/92, modificato dal D.P.R. 610/96.

All'interno dei centri abitati del capoluogo e delle frazioni, delimitati dal piano topografico dell'ultimo censimento, si osservano le disposizioni seguenti:

- a) non è autorizzata/concessa l'installazione di cartelli ed impianti pubblicitari che, su parere della Commissione edilizia comunale risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi. Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento alle delimitazioni dei centri storici previste dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione. In mancanza di tali delimitazioni e ricorrendo le condizioni per la tutela dei valori di cui al presente capoverso, il Consiglio comunale, entro sei mesi dall'adozione del presente Piano, può approvare, per i fini suddetti, la relativa perimetrazione;
- b) l'installazione di mezzi pubblicitari è disciplinata dal primo, terzo e quarto capoverso dell'art. 5 ed è autorizzata con le modalità stabilite dall'art. 8 del presente Piano. Il responsabile del procedimento può concedere deroghe alle distanze minime di posizionamento dei cartelli su strade urbane, di quartiere e strade locali, tenuto conto di quanto dispongono le norme in precedenza richiamate;
- c) le dimensioni dei cartelli e delle insegne devono comunque rientrare nei limiti stabiliti dall'art. 48 del DPR 495/92 modificato dal DPR 610/96
- d) le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'art. 50 del DPR 495/92 modificato dal DPR 610/96.

Art.12 Impianti posati lungo o in vista delle strade su suolo o beni privati.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 del presente Capo, l'autorizzazione per l'installazione di impianti pubblicitari su suolo privato comporta il nulla osta da parte del proprietario del suolo o del bene.

Art.13 Impianti posati né lungo, né in vista delle strade, su suolo o beni, pubblici o privati.

L'installazione di impianti pubblicitari su suolo o beni di cui al presente articolo, è autorizzata, previo nulla osta del proprietario ed alle condizioni da questo dettate, anche in deroga alle disposizioni del presente Piano, su parere dell'Ufficio incaricato.

Sono fatte salve le disposizioni ex art. 14 del presente Capo.

Art.14 Limitazioni e divieti.

Nell'ambito e in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche e ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città e sugli altri beni di cui all'art. 22 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali, Chiese e altri luoghi di culto e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione, sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti, di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibili con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

Nelle località di cui al primo capoverso e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo capoverso, può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità di inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui agli artt. 131, 134, 135, 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni.

Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli, fatte salve le deroghe espressamente previste dal presente Piano, si applicano i divieti di cui all'art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, secondo le norme di attuazione del regolamento emanato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495, è fatto divieto di collocare mezzi pubblicitari ad eccezione delle insegne obbligatorie per legge (quali: Farmacie, Ospedali, Polizia, Carabinieri, ecc.)

E' vietata l'installazione di impianti pubblicitari su aree a verde pubblico .

E' vietato utilizzare alberi, pali dell'illuminazione o di altre reti tecnologiche, impianti della segnaletica stradale o strutture provvisorie per l'apposizione di impianti pubblicitari sia a carattere temporaneo che permanente.

E' fatto divieto di apporre striscioni lungo le strade a scorrimento veloce.

Vanno altresì rispettati limitazioni e divieti per le singole tipologie di impianti indicati all'Abaco, parte integrante del presente Piano.

Art.15 Pubblicità abusiva e/o difforme da leggi, regolamenti, autorizzazioni e concessioni.

Sono considerate abusive le installazioni ed esposizioni pubblicitarie prive di autorizzazioni/concessioni. Sono parimenti considerate abusive le installazioni ed esposizioni pubblicitarie non conformi alle relative autorizzazioni/concessioni.

Il Comune applica le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia; assume le altre iniziative consentite dall'art. 24, del D. Lgs. n. 507/1993 e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché da altre eventuali disposizioni di legge e di regolamento previste in materia.

Art. 16 Norme Transitorie

Tutti gli impianti pubblicitari di cui al presente Capo, installati e regolati da autorizzazioni, concessioni all'entrata in vigore del presente Piano, ma non rispondenti alle disposizioni dello stesso, devono essere adeguati a cure e spese del titolare dell'autorizzazione/concessione, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, salvo diverso termine che l'Amministrazione Comunale vorrà stabilire nel caso specifico.

Allo scadere di tale termine, qualora l'impianto debba essere rimosso per impossibilità di adeguamento, il titolare dell'autorizzazione avrà diritto al rimborso delle somme eventualmente anticipate, pertinenti la durata residua dell'autorizzazione/concessione non sfruttata.

Le autorizzazioni/concessioni con scadenza antecedente al predetto termine, saranno rinnovate solo se adeguate o adeguabili alle norme del presente Piano.

Gli impianti pubblicitari esistenti ed ammissibili dal presente piano, al fine della verifica di rispondenza alle normative contenute nel piano stesso, sono sottoposti a revisione ed alla conseguente conferma dell'autorizzazione, del nulla osta, ovvero di diniego. Tale verifica sarà conseguente alla richiesta che ciascun interessato dovrà presentare all'Amministrazione Comunale entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Piano.

Pertanto, i titolari di autorizzazione/concessione, nel termine di un anno come sopra precisato, dovranno rivolgere apposita istanza al Settore Edilizia, secondo le modalità indicate dall'art. 8.3, atta ad ottenere conferma dell'autorizzazione o del nulla osta per ciascun impianto.

L'Amministrazione Comunale provvederà a comunicare l'esito dell'istanza entro 60 giorni dal suo ricevimento. In caso di esito negativo, l'Amministrazione potrà proporre una o più opzioni di adeguamento dell'installazione, ovvero, qualora non possibile, indicherà la data entro la quale il manufatto dovrà essere rimosso a spese e a cura del titolare con contestuale ripristino dei luoghi, data che non potrà comunque superare 120 giorni dalla comunicazione di rimozione.

CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI

Art.17 Tipologia degli impianti

Gli impianti delle pubbliche affissioni possono rientrare nelle seguenti tipologie:

- a) standardi porta manifesti;
- b) plance a muro posters per l'affissione di manifesti;
- c) tabelloni e altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti, aventi superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, altre strutture appositamente predisposte
- d) assiti, steccati, impalcature, e ripari di ogni genere compresi quelli intorno ai cantieri edili; purché forniti di adeguata superficie,
- e) altri spazi ritenuti di volta in volta idonei dal Responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabiliti dal presente Piano e dal Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

Gli impianti rientranti nelle tipologie descritte alle lettere d) ed e) non vengono considerati ai fini del computo della superficie complessiva obbligatoria da destinare alle pubbliche affissioni,

L'uso degli spazi di cui alle lettere d) ed e) non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

Art.18 Identificazione, caratteristiche, norme tecniche

Tutti gli impianti hanno di regola dimensioni pari o multiple di 70x100 cm e sono collocati in posizioni che consentano la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Ciascun impianto reca una targhetta con l'indicazione Comune di COMO Servizio Pubbliche Affissioni e il numero di individuazione dell'impianto.

E' vietato il posizionamento di impianti pubblicitari sui bordi dei marciapiedi.

Gli impianti specificamente destinati alle comunicazioni da parte di soggetti non commerciali sono individuati secondo quanto previsto all'art. 7 punto 2 del presente regolamento. Tali impianti, la cui collocazione è destinata a luoghi di transito pedonale, costituiscono elemento integrante e qualificante dell'arredo urbano. Per tipologia e struttura gli impianti a tale scopo destinati sono facilmente distinguibili da quelli destinati a scopi commerciali.

Art.19 Quantità e ripartizione

La superficie dell'impianto per le pubbliche affissioni è calcolata in misura proporzionale al numero degli abitanti ed è comunque non inferiore a 18 metri quadrati ogni mille abitanti, sulla base della popolazione residente nel Comune al 31 dicembre del penultimo anno precedente all'esercizio di riferimento.

Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 3 e 18 del decreto legislativo n. 507/93, la superficie complessiva degli impianti destinati alle pubbliche affissioni, con riferimento alla popolazione di circa 84.000 unità registrata al 31/12/1998, non deve essere inferiore a circa 1.512 metri quadrati, pari a oltre 2.160 fogli del formato 70x100 centimetri.

Come previsto all'Art. 15 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta Comunale sulla Pubblicità e del diritto sulle Pubbliche Affissioni, la superficie degli impianti installati è destinata per circa il 25% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e per il 75% alle affissioni di natura commerciale. La superficie degli impianti destinati alle affissioni dirette di cui all'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 507/93, è pari al 33% della superficie complessiva.

All'allegato A vengono riportate posizioni e dimensioni di ogni singolo spazio da destinarsi alla pubblica affissione.

Art.20 Ubicazione

Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel presente Piano generale degli impianti anche su beni di privati, previo consenso dei rispettivi proprietari.

Art.21 Zonizzazione**SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE OMOGENEE**

Ai fini del presente Regolamento il territorio comunale viene suddiviso nelle seguenti zone omogenee:

A - Zone di attenzione: si definiscono zone di attenzione le zone facenti parte degli insediamenti di antico impianto.

B/C - Zone di attenzione attenuata: sono le zone di edilizia consolidata definite dal PRGC come zone residenziali di completamento

E - Zone a normativa parametrizzata: sono le zone destinate a nuovi complessi insediativi residenziali, misti, per il terziario (commercio, servizi, alberghi), nonché le zone degli insediamenti consolidati con destinazione produttiva, anche con caratteristiche commerciali e terziarie.

Vi appartengono anche parti di quelle zone classificate come zone residenziali di completamento attraversate o interessate da strutture di viabilità e trasporti di rilevanza sovracomunale.

- **Normativa generale di zona**

La normativa generale di zona definisce e individua le tipologie e le dimensioni degli impianti affissionali ammessi in ciascuna zona territoriale omogenea situata all'interno del centro abitato. (I limiti di superficie sono da riferirsi a ciascuna facciata).

A - Zone di attenzione

In queste zone, qualsiasi mezzo o impianto pubblicitario permanente o temporaneo deve essere progettato, realizzato ed installato in modo da armonizzarsi per forma, colore e materiali con l'ambiente circostante. Vi sarà quindi una maggiore discrezionalità dell'Amministrazione comunale nell'esprimere eventuali motivati dinieghi al rilascio di autorizzazioni.

E' ammessa l'installazione dei seguenti mezzi pubblicitari:

Pubblica Affissione:

- tabelle murali di superficie inferiore o uguale a 4 mq

B/C - Zone di attenzione attenuata

In tali zone è ammessa l'installazione dei seguenti mezzi pubblicitari:

Pubblica Affissione:

- tabelle murali
- cippi di sup. minore o uguale a 9 mq.
- cartelli di superficie inferiore o uguale a 4 mq
- superfici predisposte

E - Zone a normativa parametrizzata

In tali zone è ammessa l'installazione di tutti i mezzi pubblicitari di cui all'art. 17.

21.1 Normativa specifica e disciplina dei mezzi pubblicitari

Oltre a quanto stabilito dal presente Piano, le Schede Riepilogative, contenute nell'Abaco per l'applicazione della normativa, indicano ammissibilità e parametri di posizionamento per ciascuna tipologia di impianto e per ciascuna zona territoriale, in particolare in ordine a:

- caratteristiche
- dimensioni
- posizionamento rispetto al suolo
- ubicazione

Tali norme, dovranno essere sempre rispettate con l'eccezione delle installazioni da effettuare all'interno di aree particolari nelle quali, in funzione di un progetto particolareggiato, vigano norme diverse.

Art.22 Impianti per le affissioni dirette

Nel rispetto della tipologia, quantità, distribuzione degli impianti pubblicitari risultante dal Piano generale degli impianti, l'Amministrazione Comunale può concedere a soggetti privati, nei modi di cui al precedente art. 9, la possibilità di collocare sul territorio comunale, impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

Art.23 Servizio delle pubbliche affissioni: norme di rinvio

Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di COMO costituiscono servizio obbligatorio.

L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono disciplinate dal D. Lgs 15 Novembre 1993, n. 507., nonché dal vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale della pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Tali disposizioni s'intendono qui richiamate nel testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari del presente capo.

Art.24 Affissione abusiva di manifesti: sanzioni amministrative.

Sono vietate e comunque considerate abusive le affissioni effettuate da terzi sugli impianti riservati al Servizio delle pubbliche affissioni comunali.

Le affissioni abusive, sono rimosse o comunque eliminate a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di 2 giorni. In caso di inadempienza, vi provvede l'Amministrazione Comunale con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Alle affissioni abusive, si applicano, le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni che regolano la materia.

Art.25 Norme transitorie

Tutti gli impianti affissionali già installati all'entrata in vigore del presente Piano, non rispondenti alle disposizioni dello stesso, saranno adeguati entro cinque anni dall'approvazione del presente Regolamento salvo diverso termine che l'Amministrazione Comunale vorrà stabilire nel caso specifico. Per gli impianti privati vigono le medesime disposizioni di cui all'art. 16 del Capo II.

CAPO IV – INSEGNE D’ESERCIZIO

Art.26 Campo di applicazione

Le norme del presente Capo si applicano ai mezzi della Pubblicità privata sul luogo di esercizio, comunemente definiti insegne d’esercizio, ovvero ai manufatti opachi, illuminati o luminosi, mono o bifacciali di dimensioni non superiori a quanto previsto all’art. 48 del D.P.R. 610/96, realizzati o supportati con materiali di qualsiasi natura, installati nella sede dell’attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa, recanti scritte in caratteri alfanumerici, marchi e denominazioni della ditta.

Art.27 Finalità ed obiettivi

Finalità del presente capo è definire le norme cui dovranno attenersi le insegne pubblicitarie poste sugli edifici secondo i criteri seguenti:

- armonizzazione con il contesto urbano in cui si inseriscono
- rispetto e tutela dei beni di interesse storico e delle bellezze naturali
- salvaguardia delle esigenze della circolazione stradale
- rispetto e tutela delle caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l’installazione.

Tali norme introducano altresì elementi di garanzia e salvaguardia nei confronti dei temi:

- della sicurezza
- del decoro e della compatibilità ambientale
- della funzionalità

27.1 Sicurezza

L’insieme delle norme vuole garantire che le insegne non costituiscano in alcun modo pericolo o disturbo alla sicurezza, sia per quanto riguarda la circolazione veicolare che quella pedonale.

Particolare attenzione, oltre ai criteri di tipo antinfortunistico, è stata posta agli aspetti propriamente visivi, ai quali la progettazione e ubicazione dovranno conformarsi.

27.2 Decoro e compatibilità ambientale

La presente disciplina, per i principi stessi cui si è ispirata nella sua formulazione (tra i quali, in prevalenza, quello di compatibilità ambientale), vuole garantire che le insegne non si pongano, sul territorio, come elementi di disturbo formale all’ambiente naturale o di quello umanizzato, ma al contrario, ove possibile, e specie nell’ambito del contesto storico cittadino, diventino per le loro caratteristiche e per il posizionamento, elementi di arredo e occasione di arricchimento del panorama urbano. A questo scopo, le norme del presente regolamento disciplinano, oltre i criteri di compatibilità con le diverse parti del territorio, anche le caratteristiche estetico e strutturali delle diverse tipologie.

27.3 Funzionalità

Attenzione viene riservata al tema della fruibilità del contesto urbano, al fine di garantire che le insegne non costituiscano detrimento ad un funzionale uso del territorio, andando invece, ove possibile, ad aumentarne la leggibilità, costituendo utile informazione per i cittadini circa la presenza di esercizi commerciali o altre strutture di loro interesse.

Art.28 Suddivisione del territorio

Ai fini del presente Regolamento il territorio comunale viene suddiviso nelle seguenti zone omogenee:

A - Zone di attenzione: si definiscono zone di attenzione le zone facenti parte degli insediamenti di antico impianto.

B/C - Zone di attenzione attenuata: sono le zone di edilizia consolidata definite dal PRGC come zone residenziali di completamento

E - Zone a normativa parametrizzata: sono le zone destinate a nuovi complessi insediativi residenziali, misti, per il terziario (commercio, servizi, alberghi), nonché le zone degli insediamenti consolidati con destinazione produttiva, anche con caratteristiche commerciali e terziarie.

Zone esterne al perimetro del centro abitato

Tutte le zone non ricomprese nelle categorie precedenti nelle quali vigono esclusivamente le norme del codice della strada.

Le insegne da installare su edifici storici anteriori al 1920 o vincolati ai sensi della L. 29.6.1939 n. 1089 devono comunque attenersi alla normativa della zona A.

Art.29 Norme generali

L'insegna è elemento di primaria importanza nell'arredo commerciale, non solo per la sua funzione segnaletica, ma come integrazione alla decorazione stessa della vetrina: esprime uno dei fattori chiave del commercio nell'identificazione e nella presentazione del negozio, ed interviene anche nella qualificazione dello spazio urbano. Ma se l'assenza di insegne (tipica delle aree commercialmente deboli) è carenza di caratterizzazione dello spazio nella sua funzione, è importante rilevare che un'eccessiva ridondanza nei luoghi più rappresentativi del commercio può provocare non solo l'alterazione della loro immagine, ma anche difficoltà nella lettura dei singoli messaggi: l'equilibrio complessivo della via commerciale deriva quindi anche da un rapporto corretto tra i diversi segnali.

In generale la presente Normativa farà comunque riferimento al principio secondo il quale il livello espressivo e formale rappresentato dall'insieme delle insegne urbane si colloca su un piano inferiore rispetto a quello delle architetture, a qualunque epoca storica esse appartengano. Come conseguenza il criterio principale di accettabilità per una qualsiasi insegna sarà quello della sua adeguatezza alle superfici architettoniche su cui insiste. Si richiamano di seguito i criteri generali cui dovranno adeguarsi tutte le insegne comprese nell'ambito del territorio comunale.

29.1 Semplicità dell'insieme

L'insegna deve riassumere schematicamente l'attività del commerciante, il prodotto venduto, con un nome, un marchio, i prodotti e ciò utilizzando uno o più logotipi quanto più brevi possibili. Nel caso in cui il messaggio diventi complesso e tenti di fornire una somma di informazioni rischiano di non giungere a destinazione. Anche ai fini della leggibilità e nel rispetto delle norme della comunicazione pubblicitaria l'insegna deve comunicare in modo semplice: l'informazione deve essere sintetica e breve. Una ridondanza di informazioni non è propria dell'insegna ma del cartello pubblicitario.

29.2 Grafica

La massima linearità della grafia, e l'uniformità del carattere tipografico contribuiscono alla massima leggibilità e capacità di memorizzazione del messaggio. Dovrà essere evitato, fatta eccezione per marchi e logotipi, l'uso di caratteri tipografici poco comprensibili e contorti.

In linea di massima si predilige un carattere "bastone" per edifici e zone di recente impianto, ed un carattere "con grazie" per edifici e zone storiche. La varietà e la dimensione dei caratteri, anche se indipendenti, ottengono un risultato finale assai discutibile.

29.3 Dimensione

La dimensione dell'insegna dovrà essere opportunamente relazionata alle caratteristiche dell'edificio, proporzionata alle misure della vetrina ed alle dimensioni della sede stradale nonché tener conto del tipo di traffico prevalente. Inoltre si avrà cura che il manufatto non abbia a sovrapporsi visivamente a strutture la cui visibilità è indispensabile alla sicurezza (es.: semafori, segnali di pericolo ecc.). Appaiono ad esempio fuori luogo, e spesso fuori scala, le lunghissime insegne a fascia o a bandiera in strade pedonalizzate, dove la velocità di percorrenza è tale da consentire una agevole lettura anche della più piccola vetrofania, mentre, per contro possono essere utili lungo le grandi arterie di scorrimento.

29.4 Posizione

L'installazione delle insegne d'esercizio è ammessa negli appositi spazi quali fasce porta insegne o fasce marcapiano, negli appositi spazi previsti in sede di progetto dell'edificio, nello spazio sopra luce, su facciata, sulle coperture degli edifici, all'interno o sulle vetrine.

29.5 Forma e colore

Le insegne pubblicitarie dovranno avere sagoma regolare; l'uso del colore rosso deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione dei marchi depositati e comunque conformemente ai quanto stabilito all'art. 49 D.P.R. 610/96.

Saranno sempre da escludere nelle zone storiche tutti i colori puri.

29.6 Materiali

I materiali impiegati per le insegne pubblicitarie dovranno essere coerenti con quelli dell'edificio sia dal punto di vista epocale che tecnologico, mai deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

Si operi quindi una distinzione quando si interviene su edifici storici, su edifici suburbani, su edifici recenti. Tenzionalmente si eviterà una insegna realizzata con materiali e tecniche non disponibili all'epoca dell'edificio.

29.7 Illuminazione

Nessun impianto potrà avere luce intermittente, né di colore rosso, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o tale comunque da provocare abbagliamento. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori pubblici e/o posti di pronto soccorso, purché posta a 50 m. dai segnali di pericolo, di prescrizione o da semafori, 100 m. dalle curve 100 m. dai raccordi o dalle intersezioni.

In generale sugli edifici storici sono da preferirsi i sistemi di illuminazione che mettano in risalto i caratteri della decorazione, privilegiando quindi i sistemi ad illuminazione diretta o riflessa ed evitando per quanto possibile corpi a luce propria.

Art.30 Classificazione delle insegne

Le insegne si suddividono in due categorie principali:

F FRONTALI

Sono strutture applicate al paramento esterno di un edificio e presentano sempre la faccia decorata o scritta parallela alla facciata.

B A BANDIERA

Sono strutture applicate al paramento esterno di un edificio sempre perpendicolarmente ad esso e possono presentare una o due facce decorate, leggibili quindi da opposte direzioni.

Successivamente si classificano per tipo e posizione.

30.1 INSEGNE FRONTALI (F)

Tipologie

F1 - Vetrofanie - Vetrografie

F2 - Iscrizioni dipinte - Murales - Trompe l'oeil

F3 - Bassorilievi - Sculture - Mosaici - Fregi - Graffiti

F4 - Plance - Targhe - Pannelli

F5 - Lettere Singole

F6 - Filamento Neon

F7 - Cassonetti

Posizione:

FA - In aderenza

L'insegna è applicata direttamente sulla superficie della facciata.



FB - A distanza

L'insegna è costituita da una struttura indipendente collegata alla facciata da attacchi di modesta lunghezza che la mantengono parallela alla facciata stessa.



FC - Inclinata

L'insegna è costituita da una struttura indipendente collegata alla facciata da attacchi di modesta lunghezza che la mantengono obliqua rispetto alla facciata stessa (generalmente orientata verso il basso)



FD - In spessore di muro

L'insegna è realizzata in aderenza alla facciata o in bassofondi della stessa e presenta la superficie esterna a filo della facciata stessa.



FD - Interna

L'insegna è realizzata in aderenza alla facciata o in bassofondi della stessa e presenta la sua superficie esterna arretrata rispetto al filo della facciata stessa.



30.2 INSEGNE A BANDIERA (B)

Tipologie:

- B1 - Stendardi Fissi - Sculture - Trafori
- B2 - Plance - Targhe - Pannelli
- B3 - Lettere Singole
- B4 - Filamento Neon
- B5 - Cassonetti

Posizione:

Ba – Orizzontale

Si tratta di strutture a prevalente andamento orizzontale (la forma quadrata si assimila a questa categoria)

Bb – Verticale

Si tratta di strutture a prevalente andamento verticale




Bc – Appesa

Si tratta di strutture generalmente sospese ad aste infisse sulla facciata in posizione non necessariamente perpendicolare.

Bd - a ponte

Si tratta di strutture poste prevalentemente tra le arcate di portici o all'interno di essi.



L'illuminazione consente un'ulteriore tipo di classificazione:

NL - Non illuminate

FL - Filamento neon

LI - Luce interna (insegna luminosa)

RL - Retroilluminata

CLP - Cassonetto luminoso positivo (cassonetto opaco-lettere luminose)

CLN - Cassonetto luminoso negativo (cassonetto luminoso-lettere opache)

Qui di seguito riportiamo elementi esplicativi delle insegne classificate:



Bassorilievi – Sculture - Mosaici - Fregi - Graffiti
 Posizione frontale: in aderenza - a distanza – inclinata
 Si tratta di opere complesse, realizzate in pietra, marmo, metallo, legno, con tecniche diverse e lavorazioni spesso artigianali.
 Possono essere illuminate da una sorgente esterna



Plance – Targhe – Pannelli
 Posizione frontale: in aderenza - a distanza - inclinata
 Posizione a bandiera: orizzontale - verticale - appesa - a ponte
 Si tratta di superfici monodimensionali, stampate o dipinte, realizzati in metallo, legno, ceramica, plexiglas, pietra. Vengono illuminate da una sorgente esterna, da filamenti neon o da lettere luminose. Sono di grande diffusione soprattutto per le vetrine continue, la dimensione deve tenere conto delle caratteristiche dell'edificio e del tipo di strada dove è situato.



Filamento Neon
 Posizione frontale: in aderenza, a distanza, inclinata
 Posizione a bandiera: orizzontale – verticale - sospesa due - attacchi

Si tratta di tubi fluorescenti piegati a caldo.
 Con questa tecnica vengono realizzate sia scritte che disegni. E' l'insegna stessa che in questo caso si presenta luminosa e illuminante. E' necessaria una analisi del colore della luce nel rispetto dell'edificio e della preesistenza.



Lettere Singole
 Posizione frontale: in aderenza - a distanza – inclinata
 Posizione a bandiera: orizzontale – verticale sospesa due - attacchi.

Si tratta di lettere a caratteri indipendenti che possono essere realizzate in materiale plastico, in metallo, in legno. Vengono illuminate da una sorgente esterna, oppure con luce interna.
 La grafica in questa tipologia è determinante per ottenere un risultato lineare, leggibile e coerente con l'edificio.



Cassonetti
 Posizione: interna al muro - in spessore di muro
 Posizione a bandiera: orizzontale – verticale sospesa due - attacchi.

Si tratta di strutture parallelepipedo costruite generalmente da una gabbia in alluminio, acciaio o legno su cui è applicata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina. I cassonetti non possono avere uno spessore superiore a quello del vano in cui sono inseriti. I cassonetti sono retroilluminati in positivo ed in negativo.

Art.31 Disciplina dell'installazione delle insegne**31.1 Normativa generale di zona**

La normativa generale di zona definisce e individua le tipologie e le dimensioni delle insegne ammesse in ciascuna zona territoriale omogenea situata all'interno del centro abitato.

Zona A - Zona di attenzione

In queste zone qualsiasi insegna deve essere progettata, realizzata ed installata in modo da armonizzarsi per forma, colore e materiali con l'ambiente circostante. Vi sarà quindi una maggiore discrezionalità dell'Amministrazione comunale nell'esprimere eventuali motivati dinieghi al rilascio di autorizzazioni.

E' ammessa l'installazione esclusivamente delle seguenti tipologie poste frontalmente:

PLANCE, TARGHE, PANNELLI, BASSORILIEVI, SCULTURE, FREGI, STENDARDI / LETTERE SINGOLE

Zona B/C - Zona attenzione attenuata

In questa zona, come per la zona A, qualsiasi insegna deve essere progettata, realizzata ed installata in modo da armonizzarsi per forma, colore e materiali con l'ambiente circostante. Vi sarà quindi una maggiore discrezionalità dell'Amministrazione comunale nell'esprimere eventuali motivati dinieghi al rilascio di autorizzazioni.

E' ammessa l'installazione esclusivamente delle seguenti tipologie poste frontalmente:

PLANCE, TARGHE, PANNELLI, BASSORILIEVI, SCULTURE, FREGI, STENDARDI / LETTERE SINGOLE

Zona E - Zona a normativa parametrizzata

In tali zone è ammessa l'installazione delle seguenti insegne:

PLANCE TARGHE PANNELLI

LETTERE SINGOLE

FILAMENTI NEON

BASSORILIEVI SCULTURE MOSAICI FREGI

STENDARDI FISSI

CASSONETTI

Zone esterne al perimetro del centro urbano

In tali zone è ammessa l'installazione di qualsiasi tipologia di insegna.

31.2 Normativa specifica e disciplina delle insegne

Oltre a quanto stabilito al punto 1 del presente articolo, l'Abaco per l'applicazione della normativa, indica ammissibilità e parametri di posizionamento per ciascuna tipologia di insegna e per ciascuna zona territoriale, in particolare in ordine a:

- caratteristiche
- dimensioni
- posizionamento rispetto al suolo
- ubicazione

Tali norme, dovranno essere sempre rispettate con l'eccezione delle installazioni da effettuare all'interno di aree particolari nelle quali, in funzione di un progetto particolareggiato, vigano norme diverse.

Il posizionamento di qualsiasi insegna, oltre a uniformarsi agli indirizzi generali sopra elencati e a quanto previsto dal Regolamento edilizio, dovrà sempre rispettare le prescrizioni previste nell'Abaco.

31.3 Criteri dimensionali e di posizionamento**A. Dimensione massima assoluta**

INSEGNE FRONTALI mq 3

INSEGNE BANDIERA mq 3

B. Dimensione massima relativa (compresa dei serramenti)

INSEGNE FRONTALI 20% luce vetrina

INSEGNE BANDIERA 10% luce vetrina

C. Altezza minima da terra

INSEGNE FRONTALI ml 3,5

INSEGNE BANDIERA ml 4

- D. Sporgenza massima
INSEGNE FRONTALI ml 0,5
INSEGNE BANDIERA ml 1,5
- E. Distanza minima da finestre di edifici di civile abitazione (per insegne luminose a bandiera)
INSEGNE BANDIERA ml 2,5
- F. Distanza minima dai semafori (***)
INSEGNE BANDIERA ml 20
- G. Distanza minima da insegne di pubblica utilità, servizio o emergenza (farmacie, ospedali, ecc.)
INSEGNE BANDIERA ml 30

I cassonetti luminosi non potranno avere spessore (profondità) superiore a quello del vano in cui sono inseriti, per permettere di cogliere cornici, aggetti, lunette e sfondati.

Essi sono preferibilmente da evitare negli edifici di borgata e in quelli inferiori a 3 piani f.t.

Quando vi siano più vetrine di uno stesso esercizio è ammessa l'insegna su ogni vano della dimensione del foro, non sono ammesse insegne continue. La distanza tra insegne appartenenti allo stesso esercizio non sarà inferiore a ml. 0.5

31.4 Criteri di collocazione

- L'insegna deve essere collocata preferibilmente entro gli spazi ad essa destinati seguendo il disegno del porta insegne (se esistente).
- Sulle facciate che presentino decorazioni possono essere utilizzate solamente insegne a caratteri indipendenti.
- Le cornici in pietra e gli stipiti sono parte integrante delle aperture e non possono essere interrotte dall'insegna.
- Nelle lunette dei portici dotate di griglie di ferro battuto non è consentito l'inserimento di insegne.
- Anche in assenza di vani porta insegne o di cornici vere e proprie, l'insegna dovrà sempre integrarsi al disegno delle aperture e della facciata.

Eventuali tende, purché anch'esse integrate con il disegno di facciata, potranno recare richiami all'insegna principale.

Le insegne di sagoma irregolare sono consentite unicamente per le tipologie a bandiera.

E' consentito il posizionamento di insegne anche di sagoma irregolare nelle porzioni di facciata interposte fra le aperture, purché in aderenza e di superficie non superiore a 0,5 mq.

Le insegne non possono in nessun caso cancellare il disegno di balconi e parti decorative, né trasformare l'immagine complessiva della facciata.

In presenza di scenografie urbane di particolare rilievo, le insegne a bandiera potranno essere motivatamente diniegate dall'apposita commissione.

31.5 Criteri strutturali

Struttura: le strutture di sostegno devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed al carico della neve, saldamente realizzate ed ancorate, sia nel loro complesso che nei singoli elementi, con riferimento al D.M. 12/2/82 ai fini del quale il Comune rientra nella Zona 1.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme (opere in ferro, in c.a. ecc...), l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.

Materiali: A titolo esemplificativo si riportano alcuni materiali compatibili con l'edilizia storica, che sono da consigliarsi tuttavia anche per interventi in edilizia recente:

- Il legno, con l'avvertenza che anche il suo trattamento gioca un ruolo importante (da evitare per esempio il trattamento a traforo o comunque di tipo rustico in presenza di architetture prettamente urbane);
- La pietra e i marmi, possibilmente locali o assimilabili;
- I metalli: ottone, rame, bronzo, ferro e acciaio (non lucido);
- Il vetro, con caratteri preferibilmente monocromatici;
- i materiali plastici sono correttamente utilizzabili in alcuni casi: in lastra piana, come sostituto del vetro; in caratteri indipendenti scatolari, ma non a luce indiretta, e preferibilmente a superficie opaca e monocromatici; eventualmente a pannello scatolare, sotto condizione che si tratti di piccole superfici e che la struttura sia rigorosamente contenuta all'interno del filo di facciata o di cornice.

Materiali sconsigliati per l'edilizia storica, e da utilizzare con molta cautela sono:

- i materiali plastici, eccetto nei casi sopra esposti;

- l'alluminio anodizzato e le leghe leggere degradabili;
 - insiemi complessi di materiali diversi e a diverso trattamento delle superfici.
- Sono tassativamente da evitare tutti i materiali precari, soggetti a rapido degrado.

N.B. Quando si opera in situazioni preesistenti è necessario ricorrere ai materiali originali, o a materiali compatibili con l'arredo esistente: materiali e grafica possono essere elemento di valorizzazione, ma anche di degrado.

Casi particolari

Benché non strettamente definibili come insegne, si ritiene utile stabilire una categoria relativa alle bacheche. Si tratta di cassonetti di profondità limitata, protetti da un fronte vetrato apribile, tale tipologia è assimilata ai cassonetti.

Art.32 Autorizzazioni - Concessioni, obblighi, vigilanza e sanzioni

Le norme contenute nel presente articolo disciplinano le modalità di ottenimento delle autorizzazioni/concessioni e gli obblighi ad esse conseguenti.

32.1 Autorità competente:

Fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia urbanistica e edilizia, l'autorizzazione al posizionamento di insegne, nonché la concessione ad occupare, con l'insegna, il sottostante suolo pubblico, sono rilasciate dal Dirigente del Settore Edilizia.

32.2 Documentazione per domande spontanee

Il soggetto interessato al rilascio di un'autorizzazione/concessione per l'installazione di insegne deve presentare domanda in carta legale indirizzata al Responsabile del procedimento allegando in triplice copia:

- Progetto completo delle viste dell'impianto con l'indicazione di materiali e misure in scala 1:20, completo di una Tavola di Inserimento Ambientale (T.I.A.) atta ad illustrare l'integrazione dell'insegna nel suo contesto, qualora il progetto riguardi immobili siti all'interno della zona A e/o immobili vincolati ai sensi della L.1089/39.
- Rilievo fotografico delle adiacenze urbane, cioè almeno due fotografie a colori in originale (cm.10x15).
- Planimetria in scala adeguata indicante il sito di installazione.
- Autodichiarazione, redatta ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e sarà realizzato e sarà posto in opera in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme vigenti a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità.
- Relazione tecnica redatta da professionista abilitato alla progettazione (Geometra, Ingegnere o Architetto) che attesti anche la conformità dell'installazione da effettuare alle norme del presente Regolamento.
- Nulla osta del proprietario dello stabile, ed in ogni caso, una dichiarazione liberatoria degli eventuali terzi interessati, siano essi soggetti pubblici o privati.

Nel caso di insegne che utilizzino circuiti elettrici si dovrà allegare certificazione di conformità alla normativa vigente comprese norme CEI.

32.3 Rilascio

L'ufficio ricevente la domanda restituisce all'interessato una delle tre copie riportando sulla stessa gli estremi del ricevimento, il nominativo del funzionario responsabile del procedimento con indicazione del numero di telefono e fax, il termine entro il quale sarà emesso il provvedimento.

L'ufficio competente per il procedimento entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato.

Trascorsi 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento, l'interessato può procedere all'installazione del mezzo pubblicitario.

Per gli impianti pubblicitari da installare nell'ambito delle zone A (Zone di attenzione di cui all'art. 7 del presente regolamento) è sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione.

32.4 Obblighi del titolare dell'autorizzazione/concessione

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione/concessione di:

- a) rispettare nella effettuazione della pubblicità le norme di sicurezza prescritte dai Regolamenti comunali, dal Codice della Strada e dal presente Regolamento;
- b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei manufatti installati e delle loro strutture di sostegno ed effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon funzionamento;
- c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'Ente competente ai sensi dell'articolo 405, comma 1 del Regolamento di attuazione dell'art. 228 del Codice della Strada, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione/concessione, insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione, difformità rispetto alle prescrizioni del presente Regolamento, o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.

32.5 Vigilanza

Gli enti proprietari delle strade e l'amministrazione comunale, ognuno per competenza, nell'ambito dei centri abitati, sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento delle insegne rispetto a quanto autorizzato/concesso. Gli stessi enti possono vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione.

Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione/concessione; nel verbale deve essere fatta menzione della violazione ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 507/93.

Il Comune può disporre l'immediata copertura della pubblicità abusiva nonché, entro 30 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza, la rimozione qualora l'autore della violazione non abbia provveduto direttamente.

Le spese di copertura e rimozione saranno a carico del trasgressore.

Ulteriore affissione sui mezzi coperti comporta gli estremi di reato di cui all'art. 664 del C.P..

32.6 Sanzioni

In caso di violazione alle disposizioni del presente regolamento o in caso di installazione abusiva, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della strada, il responsabile della violazione sarà assoggettato alle sanzioni previste all'art.24 del D.Lgs. 507/93 con le procedure di cui alla Legge 689/91.

Delle eventuali sanzione accessorie, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 507/93 deve essere fatta menzione nel verbale di accertamento di violazione. Le insegne d'esercizio esposte abusivamente e rimosse d'ufficio possono essere oggetto di confisca ai sensi dell'art.20 della L. 24.11.81 n.689 a garanzia delle sanzioni amministrative e delle spese di rimozione.

La pubblicità sanitaria abusiva sarà sanzionata anche dalle norme specifiche previste dalla Legge 5.2.92 n. 175.

Art.33 Norme transitorie

Per la valutazione di conformità delle insegne esistenti ed autorizzate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono ammesse tolleranze del 10% (dieci percento) relativamente al rispetto delle distanze e del 5% (cinque percento) relativamente ad altezza massima, altezza da terra e sporgenza dalla parete.

Art.34 Prescrizioni relative agli impianti esistenti

Le insegne installate sulla base di autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, qualora eccedano i limiti di tolleranza di cui al precedente art. 33 del presente Capo, devono essere adeguate a spese e cure del titolare dell'autorizzazione, entro il termine di cinque anni a decorrere dalla data di approvazione del presente Piano, salvo diverso termine che l'Amministrazione Comunale vorrà stabilire nel caso specifico.

Qualora non sia possibile l'adeguamento, entro tale termine, l'Amministrazione Comunale indicherà la data entro la quale l'insegna dovrà essere rimossa a cura e spese del titolare; data che non potrà comunque eccedere i 120 giorni dalla comunicazione di rimozione.

Art.35 Entrata in vigore

Il presente Piano Generale degli impianti pubblicitari entra in vigore dalla data di esecutività del relativo provvedimento di approvazione.

Da tale data sono abrogate, ove incompatibili, tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti Comunali che disciplinano la materia di cui al presente Piano.